



Ministero dei Trasporti

03.10.1994

Roma, _____ 19 _____

e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI
Del soppresso Ministero della Marina Mercantile

A LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII *Sec.*
Prot. N. 5172785 *Allegati* due

Risposta al Foglio del
Dir. *Sec.* *N.*

A.2.16

OGGETTO: Applicazione art. 46 del codice della navigazione e art. 30 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. **ISTANZE DI SUBINGRESSO.**

CIRCOLARE N° 14

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

ALLE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

AGLI ENTI PORTUALI

LORO SEDI

e, per conoscenza

AI COMANDO GENERALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE
DI PORTO

SEDE

Al fine di uniformare l'azione amministrativa di codeste Autorità Marittime, si ritiene di trasmettere copia del dispaccio n.5171925 in data 27.09.1994 con il quale è stato risolto un quesito sottoposto a questo Ministero dalla Capitaneria di Porto di Bari.

La questione, che attiene all'ammissibilità del subingresso in regime di concessione assentita per licenza, fu sottoposta, già nel 1981, all'esame dell'Ufficio Legislativo di questo Ministro che, con l'allegata nota n.580 del 23 maggio 1981, concluse in senso affermativo.

Per quanto precede, codeste Autorità marittime vorranno attenersi alla procedura delineata nell'allegato dispaccio, in conformità ai principi di snellezza dell'azione amministrativa.

Sono abrogate le disposizioni in senso contrario contenute nelle circolari n. 87 e n. 97 rispettivamente in data 27 febbraio e 12 novembre 1966.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to CILIBERTI

per copia conforme all'originale
Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI

*Ministero della Marina**Mercantile*GABINETTO
UFFICIO LEGISLATIVO

23.05.1981

Roma, _____ 19 _____*Al* la Direzione Generale del
Demanio Marittimo e dei Porti
-SEDE-*Divisione* *Sec.*
Prot. N. 580 *Allegati* vari*Risposta al Foglio del*
Dir. *Sec.* *N.*OGGETTO: Genova - Surla - concessione demaniale marittima per
Stabilimento balneare "Canova" - Ricorso dei Sigg.ri
Maria Luisa Canova e Pietro Ronchetti-.

Si riscontra la nota n.5172912 in data 16 aprile 1981, relativa al ricorso indicato in oggetto.

Esaminato il ricorso e la documentazione allegata, questo Ufficio ha provveduto anzitutto a comparare la fattispecie in questione con quella che fu oggetto del parere espresso in data 28 marzo 1979 con foglio n.308. Se ne è ricavato il convincimento che trattasi di situazioni di fatto e di diritto diverse e comunque non raffrontabili: tuttavia il richiamo al suddetto parere è pertinente per quanto concerne l'applicabilità dell'istituto del subingresso anche alle concessione assentite con licenza.

Su questo punto, che è decisivo ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso, lo scrivente Ufficio deve confermare la propria opinione che l'art. 46 del cod. nav. Riguardi ogni tipo di concessione, anche se la dizione dell'art. 30 co. 2° del regolamento, per la sua stringatezza, può aver fatto ritenere in passato che la previsione dovesse essere limitata alle concessioni sottoposte ad approvazione.

Il ricorso merita quindi accoglimento.

Si restituisce la documentazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO